Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente aumento di assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione, ecc., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946, all'art. 2, seconda colonna, fra le linee 18 e 19 deve inserirsi: «Art. 3».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 14

Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, n. 599, concernente l'abrogazione del regio decreto 22 marzo 1923 n. 605, recante disposizioni per la promozione straordinaria di grado dei funzionari di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice questori, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i tenenti colonnelli ed i colonnelli, i quali si siano esposti od abbiano corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico o per salvare la vita di cittadini, oppure a quelli che, sempre con grave rischio e pericolo di vita e nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano distinti in modo del tutto speciale nel compiere qualche servizio di importanza assolutamente eccezionale, possono essere conferite promozioni per merito straordinario al grado immediatamente superiore, sempre che posseggano tutti gli altri requisiti di capacità, attitudine, cultura e condotta necessari per ricoprire il grado cui dovrebbero essere promossi.

Art. 2.

Le promozioni previste dall'articolo precedente sono conferite con decreto motivato del Ministro per l'interno su circostanziata e documentata proposta da formularsi, non oltre sei mesi dai fatti che la promuovano, dai capi servizio dei funzionari ed ufficiali anzidetti e previo parere rispettivamente del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, per i funzionari, e della Commissione di avanzamento, per gli ufficiali.

Una nuova promozione per merito straordinario allo stesso funzionario od ufficiale non può essere concessa se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente.

Art. 3.

Ai funzionari di pubblica sicurezza previsti nell'articolo 1 del presente decreto, che si siano segnalati in uno dei modi indicati nell'articolo stesso successivamente alla data dell'8 settembre 1943 e posseggano i richiesti requisiti, possono essere conferite promozioni per merito straordinario con le modalità stabilite nel precedente art. 2, su proposta da formularsi non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per i funzionari ed ufficiali di pubblica sicurezza residenti in provincie ancora sottoposte all'amministrazione del Governo Militare Alleato, tali proposte dovranno essere formulate entro sei mesi dalla data di restituzione delle provincie stesse all'amministrazione del Governo Italiano.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 576.

Approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna.

N. 576. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che la Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, con ordinanza del commissario regionale del G.M.A. in data 14 agosto 1944, è stata sottoposta per motivi di pubblico interesse alla gestione straordinaria del commissario ing. Antonio Orcel;

Vista la domanda del predetto commissario in data 9 maggio 1946, con la quale, dichiarandosi cessati i motivi che determinarono la gestione straordinaria della Società, si chiede la cessazione della gestione stessa, in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, e ritenuta la fondatezza della domanda medesima;

Sentito il Ministero dei trasporti;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, termina a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*: e pertanto dalla data stessa l'ing. Antonio Orcel cessa dall'incarico di commissario per la gestione della predetta Società.

Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti antimalarici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1943, n. 736, riguardanti l'impiego di preparati sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Visto il decreto interministeriale del 3 ottobre 1939, n. 03-6220, che estende ai preparati sintetici designati dal Consiglio superiore di sanità pubblica come utili per la cura della malaria, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, sopramenzionato;

Visti i decreti interministeriali n. 41145 del 23 agosto 1944 e n. 036730 del 2 settembre 1943, che stabiliscono, rispettivamente, in L. 35.000 al kg. il prezzo di cessione del preparato antimalarico sintetico denominato « Plasmochina » e in L. 28.000 al kg. il prezzo di cessione del preparato antimalarico sintetico denominato « Gamefar »;

Riconosciuta la necessità di aumentare tali prezzi per adeguarli alle mutate condizioni del mercato e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 1° luglio 1946, il prezzo di vendita della « Plasmochina » viene portato a L. 300.000 al kg. - pari a L. 3 per compressa da gr. 0,01 - per la vendita al pubblico, ed a L. 250.000 al kg. - pari a L. 2,50 per compressa - per la cessione alle Amministrazioni od Enti pubblici e quello del « Gamefar » viene portato a L. 200.000 al kg. - pari a L. 2 per compressa da gr. 0,01 - per la vendita al pubblico ed a L. 150.000 al kg. - pari a L. 1,50 per compressa - per la cessione alle Amministrazioni od enti pubblici, fermo restando l'aggio fissato in ragione del 5 % sul prezzo di vendita ai rivenditori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Termeno e San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Termeno e in San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Firenze del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Courmayeur e Saint Vincent (Aosta) dell'Istituto di S. Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dall'Istituto S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Courmayeur (Aosta) e in Saint Vincent (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Arturo Dal Pozzo è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio industria ed agricoltura di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1927)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono ottenere il permesso di produrre nel territorio dello Stato la saccarina o la dulcina ovvero entrambi detti edulcoranti debbono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) allegando un certificato dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, comprovante che lo stabilimento è tecnicamente attrezzato per la fabbricazione degli edulcoranti stessi.

Nella domanda debbono essere indicati:

a) l'ubicazione dello stabilimento;

b) la potenzialità degli impianti;

c) le materie prime che s'intendono impiegare;

d) il prezzo di cessione allo Stato degli edulcoranti da fabbricare;

e) i costi delle materie prime, le spese di preparazione, di confezionamento del prodotto ottenuto, e ogni altro elemento utile che sia servito di base per la determinazione del prezzo di cessione allo Stato.

Art. 2.

Le ditte che saranno autorizzate a produrre la saccarina e la dulcina, secondo le norme del presente decreto, debbono impegnarsi, con regolare contratto, a cedere all'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette l'intero prodotto e non potranno fabbricare detti edulcoranti in quantità superiore a quella prevista nei singoli contratti.

Tutta la saccarina o la dulcina prodotta dalle singole ditte deve essere tenuta in deposito, fino alla immissione in consumo, nei modi prescritti, nei magazzini di fabbrica di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Gli stabilimenti autorizzati a produrre la saccarina o la dulcina sono soggetti a continua vigilanza finanziaria, ed è in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere opere ed adattamenti dei locali di fabbrica, dei magazzini, dei depositi e degli impianti in modo da potersi esercitare una rigorosa ed efficace vigilanza fiscale.

Le indennità spettanti al personale addetto alla vigilanza nonchè quelle spettanti al personale civile e a quello della guardia di finanza che si rechino nello stabilimento per compiere le operazioni di loro istituto, fanno carico alle ditte esercenti.

Art. 4.

Le ditte autorizzate debbono apprestare nello stabilimento locali adatti per il corpo di guardia e per l'Ufficio finanziario ed approntare appositi magazzini, riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, per la custodia delle materie prime e dei prodotti finiti fabbricati.

I magazzini dei prodotti finiti saranno chiusi col vincolo della doppia chiave di cui una sarà tenuta dall'Ufficio finanziario di vigilanza e l'altra dal fabbricante.

Art. 5.

La ditta è obbligata alla tenuta di appositi registri preventivamente numerati e vidimati dalla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha giurisdizione sullo stabilimento, per il movimento delle materie prime e degli edulcoranti prodotti.

Nel registro delle materie prime, la parte del carico è costituita da tutte le quantità introdotte nello stabilimento per la produzione della saccarina o della dulcina e quella dello scarico dalle quantità di dette materie passate alla lavorazione.

Art. 6.

Gli edulcoranti prodotti saranno custoditi in apposito magazzino provvisorio chiuso col vincolo della doppia chiave in attesa che campioni di essi siano analizzati dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette per accertare che la partita, dalla quale sono stati prelevati i campioni, abbia i requisiti voluti.

Ove la ditta fabbricante non accetti il risultato di analisi del suddetto Laboratorio chimico compartimentale, i campioni dell'edulcorante in contestazione saranno sottoposti all'esame del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette il cui giudizio è insindacabile.

Gli edulcoranti che non abbiano i requisiti prescritti potranno, a richiesta delle ditte, essere rilavorati ovvero distrutti.

Il movimento degli edulcoranti fabbricati e passati al magazzino provvisorio deve risultare da apposito registro nel quale, nella parte del carico, saranno segnate tutte le quantità prodotte in ogni ciclo di lavorazione e nella parte dello scarico le quantità di prodotti passati al magazzino definitivo di custodia e le quantità eventualmente distrutte o rimesse in lavorazione, perchè non riconosciute idonee a seguito dell'analisi.

Il passaggio degli edulcoranti dalla fabbrica al magazzino provvisorio e da questo al magazzino definitivo di custodia, sarà effettuato sotto vigilanza fiscale e con la emissione, in doppio esemplare, di appositi bollettini di movimento.

I quantitativi di edulcoranti scaricati per la distruzione o per la rilavorazione devono risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio e in doppio esemplare.

Art. 7.

La saccarina e la dulcina debbono essere confezionate, a cura ed a spese delle ditte produttrici, in scatole solide, atte a preservarle dalla umidità e da alterazioni, del peso netto di kg. 1, kg. 2 e kg. 5.

Le scatole da kg. 1 e da kg. 2 debbono essere di forma circolare, quelle da kg. 5 di forma quadrangolare; le une e le altre debbono avere il coperchio assicurato al corpo della scatola con filo di fibra vegetale e metallo, incrociato, e reso inamovibile con l'applicazione del contrassegno di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

I contrassegni delle scatole di saccarina e di dulcina devono essere apposti a cura dell'Ufficio finanziario di fabbrica e sono forniti dall'Amministrazione.

Il contrassegno è costituito da un bollino metallico appositamente punzonato con punzone dell'Amministrazione all'atto della sua applicazione alle scatole contenenti la saccarina o la dulcina.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze comunicherà al Ministero dell'industria e del commercio i quantitativi di saccarina e di dulcina che, al netto dei quantitativi riservati, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per gli usi farmaceutici, saranno messi a disposizione per gli usi alimentari consentiti, indicando i nominativi delle fabbriche detentrici dei prodotti stessi.

In base a siffatta segnalazione il Ministero dell'industria e del commercio o gli organi da esso delegati provvederanno per l'assegnazione ai fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, dell'edulcorante disponibile.

Dette assegnazioni saranno comunicate al Ministero delle finanze con la indicazione della ditta assegnataria, della qualità e quantità dell'edulcorante assegnato, nonchè del nominativo della fabbrica presso la quale dovrà essere ritirato il prodotto.

Il quantitativo di saccarina e di dulcina destinato ad uso farmaceutico verrà assegnato, dal Ministero delle finanze, esclusivamente ai farmacisti, alle società farmaceutiche ed ai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

Il Ministero delle finanze autorizzerà le competenti Sezioni dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione a dar corso alle assegnazioni di saccarina e di dulcina per gli usi sopraindicati.

Dette assegnazioni saranno fatte in ragione di chilogrammi interi non essendo consentiti frazionamenti. Il prezzo della saccarina e della dulcina che dovrà essere corrisposto dagli acquirenti autorizzati sarà fissato dal Ministro per le finanze, al quale è riservata la facoltà di modificarlo in ogni momento.

Con lo stesso decreto Ministeriale sarà fissata la quota, di detto prezzo, da versare direttamente dal l'acquirente al fabbricante e la quota da versare all'Erario.

Art. 10.

Il movimento degli edulcoranti nel magazzino definitivo di custodia sarà tenuto in evidenza dall'Ufficio finanziario di fabbrica con apposito registro di carico e scarico da fornirsi dall'Amministrazione.

Il carico sarà costituito dalle quantità di edulcoranti introdotti nel magazzino allegando al registro il secondo esemplare del bollettino di movimento di cui al precedente art. 6, e lo scarico dai quantitativi di edulcoranti che, man mano, vengono estratti dal magazzino con riferimento alla autorizzazione di cui al precedente art. 9 ed agli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario ed agli estremi del vaglia postale o della Banca d'Italia o della ricevuta di versamento sul conto corrente postale, a favore della ditta fabbricante, per la parte di prezzo ad essa destinata.

Art. 11.

Chi abbia ottenuta l'autorizzazione ad acquistare saccarina o dulcina a termini del presente decreto deve farne richiesta, in doppio esemplare, alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica dalla quale devesi ritirare lo edulcorante assegnato.

In detta richiesta la ditta dovrà obbligarsi ad impiegare l'edulcorante assegnato nell'uso consentitole, dichiarandosi edotta delle penalità previste dall'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio decreto 17 marzo 1927, n. 377, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2768, per coloro che detengono o mettono illegalmente o abusivamente in vendita saccarina o prodotti saccarinati, ed attestante altresì di conoscere che la dulcina è, ad ogni effetto fiscale, assimilata alla saccarina.

La richiesta sarà corredata dalla quietanza di Tesoreria, comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario, e delle ricevute del versamento, a favore della ditta fabbricante della quota di prezzo ad essa dovuta.

Accertata la regolarità della richiesta e l'esattezza dei pagamenti effettuati, la Sezione restituisce alla ditta uno dei due esemplari della richiesta, munito degli estremi dell'autorizzazione ministeriale e regolarmente vistato e timbrato assieme alla quietanza e alla ricevuta predetta e rimette l'altro esemplare della richiesta, munito degli estremi della stessa autorizzazione ministeriale e di quelli della quietanza e ricevuta esibite, nonchè del visto di regolarità, all'Ufficio finanziario di fabbrica.

Art. 12.

La ditta assegnataria provvede direttamente al ritiro della merce dalla fabbrica produttrice esibendo all'Ufficio finanziario competente:

a) l'esemplare della richiesta restituitale dalla Sezione;

b) la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario;

c) la ricevuta del vaglia o del versamento sul conto corrente postale a favore della ditta fabbricante, della quota di prezzo ad essa dovuta per l'edulcorante che intende acquistare.

L'Ufficio finanziario di fabbrica accertata la regolarità della richiesta in contradittorio della ditta fabbricante provvede all'estrazione e alla consegna all'acquirente dell'edulcorante richiesto ed invalida la quietanza di Tesoreria e il documento di versamento di cui alla lettera *c*) annotandovi l'avvenuta estrazione dell'edulcorante e la relativa data.

Art. 13.

Per ogni partita di edulcorante estratta dal magazzino di definitiva custodia l'Ufficio finanziario provvede:

1) alla compilazione di appositi bollettini di estrazione composti di una matrice e di due bollette figlie conformi a modello allegato al presente decreto sui quali saranno riportati gli estremi dei documenti di cui alle lettere *b*) *c*), del precedente art. 12, nonchè gli estremi dell'autorizzazione ministeriale;

2) alla emissione di bollette di legittimazione sulle quali dovrà riportare la qualità e la quantità dell'edulcorante estratto, il nominativo della ditta acquirente, l'uso al quale il prodotto stesso deve essere destinato, gli estremi della quietanza di Tesoreria e della autorizzazione ministeriale.

Art. 14.

La bolletta figlia (*C*) del bollettino di estrazione viene consegnata alla ditta fabbricante dell'edulcorante.

La bolletta figlia (*B*) viene spedita alla Sezione competente unitamente alla richiesta originale dell'edulcorante.

La bolletta di legittimazione viene consegnata all'acquirente e deve accompagnare la merce a destinazione ed ha validità per il periodo di tempo indicato nella bolletta stessa.

Il riscontrino corrispondente viene rimesso al Comando della guardia di finanza nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento di impiego perchè accerti il regolare arrivo a destino dell'edulcorante e restituisca il riscontrino stesso all'Ufficio finanziario mittente con le attestazioni del caso.

Art. 15.

I fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, i farmacisti, le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, autorizzati all'acquisto diretto dalla fabbrica di edulcoranti, debbono tenere un registro di carico e scarico, preventivamente numerato e timbrato dalla competente Sezione dell'U.T.I.F., nel quale deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita degli edulcoranti.

Ad ogni partita di carico deve corrispondere una bolletta di legittimazione ed ad ogni partita di scarico devono corrispondere:

a) per i fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, i quantitativi immessi giornalmente in lavorazione con indicazione della qualità e quantità dei prodotti fabbricati;

b) per i farmacisti e per le società farmaceutiche, i quantitativi venduti su ricetta medica o impiegati per la preparazione di prodotti farmaceutici;

c) per i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici e per le società farmaceutiche che cedano edulcoranti ai farmacisti, gli estremi delle fatture di vendita rilasciate nei modi indicati nel successivo art. 17.

Art. 16.

I farmacisti che acquistano gli edulcoranti presso le società farmaceutiche o presso i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici debbono custodire le fatture di vendita loro rilasciate e le ricette mediche che documentano l'uscita degli edulcoranti introdotti nella farmacia ed esibirle a qualunque richiesta degli agenti di finanza.

Art. 17.

Le fatture di vendita che le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici sono tenuti a rilasciare per qualunque quantità di saccarina o dulcina venduta ai farmacisti e che debbono scortare gli edulcoranti durante il trasporto fino all'introduzione in farmacia, oltre le eventuali indicazioni d'uso commerciale, debbono contenere le seguenti:

a) il cognome e nome del farmacista richiedente;

b) il comune, la strada e il numero civico dove è situata la farmacia;

c) la quantità, in lettere, della saccarina o della dulcina venduta.

Il farmacista ha l'obbligo di accusare ricevimento della saccarina o della dulcina vendutagli.

Art. 18.

Il movimento degli edulcoranti nonchè gli introiti della quota di prezzo dovuta all'Erario, versati sull'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero delle finanze, verranno seguiti e contabilizzati dalle Sezioni degli U.T.I.F. dandone comunicazione mensile alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette ed alle competenti Intendenze di finanza.

Art. 19.

La saccarina, il saccarinato di sodio e la dulcina provenienti da confisca, a cura degli uffici consegnatari debbono essere concentrati presso la ricevitori della dogana di Milano, che ne curerà la cessione a ditte autorizzate dal Ministero delle finanze al prezzo di cui al precedente art. 9 comprendente, sia la quota spettante all'Erario sia quella dovuta alla ditta fabbricante.

Il ricevitore della dogana di Milano, per la saccarina, il saccarinato di sodio e la dulcina provenienti da confisca e affidati alla sua gestione, renderà i conti nei modi e con le norme stabilite dalle « Istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione » approvate col decreto Ministeriale 19 maggio 1943.

Art. 20.

Le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 6 ottobre 1940 concernente la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel territorio dello Stato, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Per la partita di saccarina di kg. 3500 fabbricata e fornita allo Stato per usi farmaceutici dalla ditta « Farmaceutica Italia Società Anonima » di Milano, con contratto in data 30 aprile 1946 continueranno ad osservarsi, fino a totale esaurimento della partita stessa, le norme vigenti alla data di stipulazione di detto contratto di fornitura nonchè il prezzo di vendita stabilito col decreto Ministeriale 2 maggio 1946.

Art. 22.

Per la saccarina e la dulcina già distribuita per usi dolciari in base a precedenti autorizzazioni, con deposito provvisorio di una parte della somma dovuta allo Stato sarà introitata a titolo definitivo la quota di prezzo spettante all'Erario che sarà stabilita con decreto Ministeriale di cui al precedente art. 9.

Art. 23.

Le ditte che, all'entrata in vigore del presente decreto, detengono saccarina o dulcina, dovranno entro dieci giorni dalla data predetta denunciare alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, i quantitativi di detti edulcoranti detenuti a quella data.

Gli edulcoranti stessi rimarranno bloccati a disposizione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette la quale, ove i prodotti vengano riconosciuti idonei per gli impieghi consentiti, ne farà assegnazione alle ditte autorizzate al prezzo che verrà stabilito ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli edulcoranti non riconosciuti idonei saranno distrutti, sotto vigilanza fiscale, ovvero, qualora si prestino alla rilavorazione, potrà esserne consentita, dietro domanda dell'interessato, la cessione come materia prima ad una ditta autorizzata alla fabbricazione degli edulcoranti.

Art. 24.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: Scoccimarro

A

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . .

SEZIONE DI . . . .

BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI (1) . . . .

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . di . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . .

Numero d'ordine	Scatole di						Totale		Importo prezzo vendita				Totale importo	
	Saccarina			Dulcina					Saccarina		Dulcina			
	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Saccarina	Dulcina	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	Saccarina	Dulcina

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . .

. . . . addì . . . .

La Ditta

. . . .

Il Capo dell'Ufficio

. . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . del . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . acquirente nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . di L. . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

La Ditta

. . . .

Il Capo dell'Ufficio Finanziario

. . . .

(1) { Saccarina - Dulcina. / Saccarina e Dulcina.

B

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . .

SEZIONE DI . . . .

BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI . . . .

(Da consegnare alla Ditta fabbricante dell'edulcorante)

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . di . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . .

Numero d'ordine	Scatole di						Totale		Importo prezzo vendita				Totale importo	
	Saccarina			Dulcina			Saccarina	Dulcina	Saccarina		Dulcina		Saccarina	Dulcina
	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5			uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.		

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . .

. . . . addì . . . .

LA DITTA . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO . . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . del . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . acquirente nonchè la:
ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . di L. . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . . » . . . . » » . . . .
a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

LA DITTA . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO FINANZIARIO . . . .

C

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . .

SEZIONE DI . . . .

BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI . . . .

(Da spedire alla Sezione dell' U.T.I.F.)

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . di . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . .

Numero d'ordine	Scatole di						Totale		Importo prezzo vendita				Totale importo	
	Saccarina			Dulcina					Saccarina		Dulcina			
	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Saccarina	Dulcina	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	uso alimentare a L. . . . il Kg.	uso farmaceusico a L. . . . il Kg.	Saccarina	Dulcina

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . .

. . . . addì . . . .

La Ditta

. . . .

Il Capo dell'Ufficio

. . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . del . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . acquirente nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . . . del . . . . di L. . . . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

La Ditta

. . . .

Il Capo dell'Ufficio Finanziario

. . . .

(1975)

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Costituzione di quattro nuove sezioni presso la Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945 registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Riconosciuta la necessità di costituire presso la Commissione predetta altre quattro sezioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Commissione centrale delle imposte sono costituite altre quattro sezioni, composte come segue:

Vice-presidenti:

1) Caliendo comm. dott. Leopoldo - primo presidente della Corte di appello;
2) Cannada Bartoli comm. dott. Luigi - presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione predetta;
3) Colagrosso comm. dott. Enrico - presidente di sezione della Corte di cassazione;
4) Russo comm. dott. Giacomo - presidente di sezione della Corte di cassazione;

Membri:

1) Ausenda gr. uff. dott. Guido - consigliere della Corte dei conti;
2) Barra Caracciolo di Basciano gr. uff. dott. Alfonso - consigliere di Stato;
3) Battaglia cav. uff. Bartolomeo - direttore capo divisione Ministero finanze;
4) Brunelli comm. dott. Giovanni - consigliere di Corte di cassazione;
5) Calenda comm. avv. Guido - sostituto avvocato generale dello Stato;
6) Carugno comm. avv. Pasquale - sostituto avvocato generale dello Stato;
7) De Stefano comm. dott. Francesco - consigliere Corte di cassazione;
8) Ferrara comm. dott. Tommaso - ispettore generale Ministero finanze;
9) Ferraris comm. dott. Carlo - direttore capo divisione Ministero finanze;
10) Gambino comm. avv. Ernesto - sostituto avvocato generale dello Stato;
11) Roehrssn gr. uff. dott. Guglielmo - consigliere di Stato;
12) Sardo comm. dott. Umberto Aurelio - consigliere di Corte di cassazione;
13) Todde gr. uff. dott. Pietro - ispettore generale Ministero finanze;
14) Uccellatore gr. uff. dott. Vincenzo - consigliere di Stato;
15) Vetrano gr. uff. Gaetano - consigliere di Stato;
16) Vitale comm. dott. Luigi - consigliere Corte di cassazione.

Art. 2.

Il comm. dott. Nazario Florio, consigliere della Corte di cassazione, viene nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del comm. dott. Cannada Bartoli Luigi, nominato vice-presidente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 289-bis

(1954)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1946.
Conferma in carica del commissario governativo per la gestione della « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 3 novembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 novembre 1945, n. 136, col quale venne provveduto alla nomina del commissario governativo per la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede a Roma;
Visto l'art. 2 di detto decreto che determina in sei mesi la durata della gestione commissariale predetta;
Considerato che detto termine di sei mesi viene a scadere il 13 maggio 1946;
Ritenuto che permangono le ragioni che hanno suggerito la nomina del suddetto commissario governativo non trovandosi tuttora la predetta Società in grado di funzionare per l'assenza di un Consiglio di amministrazione e per le difficoltà che tuttora si frappongono alla sua ricostituzione;
Sentito il Ministero della marina;
Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è confermato per altri tre mesi, decorrenti dal 13 maggio 1946, nell'incarico di commissario governativo per la gestione della « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede a Roma.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni contenute nel decreto presidenziale 3 novembre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 9 maggio 1946

DE GASPERI

(1971)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1946.

Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, sulla costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I);

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Ritenuto che i dirigenti del C.O.N.I, durante l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, procedettero, in data 29 settembre 1943 e 31 ottobre 1943, al licenziamento di novantasei impiegati dipendenti di quell'Ente di cui all'elencazione nominativa contenuta nella nota, in data 3 settembre 1945, n. 4341, del commissario straordinario del C.O.N.I.;

Ritenuto che i licenziamenti di cui sopra furono determinati non da ragioni politiche, bensì, quelli disposti in lata 29 settembre 1943, dalla necessità inderogabile di riassumere gli impiegati richiamati alle armi e rientrati in servizio dopo l'8 settembre 1943 e quello disposto con decorrenza 31 ottobre 1943, indicato nella stessa nota, da esigenze amministrative conseguenti alla ridotta attività dell'Ente;

Dichiara

validi a tutti gli effetti, i licenziamenti disposti in data 29 settembre 1943 nei riguardi dei sottoindicati impiegati del C.O.N.I.:

Di Francesco Luigi, Pesci Miriam, Carpineti Anita, Valan Italia, Gelsi Sauro, De Rossi Costantino, Serafino Silvano, Boninsegni Margherita, Pizzirani Pierina, Angrisani Anna, Di Gianfrancesco Domenico, Buzzetti Armando, Bellioni Ottorino, Alegi Romualdo, Milana Orlando, Guarnieri Renato, Marcelli Fausto, Tisci Ermanno, Cecchi Ferdinando, Siano Ferdinando, Perelli Domenico, Bet Lina, Minicelli Liliana, Pisanelli Cesare, Greco Gilda, Rosati Rossana, Piazzola Giuseppe, Bonino Adriana, Corsi Silvana, Anconetani Luigi, Mele Mario, Marcotulli Erminia, Salvagno Maria, Cruciani Wanda, Chiodetti Emma, Morbiducci Ariana, Ventura Francesco, Evangelista Giovanni, Raffi Fernando, Poggi Marcello, Foglietti Ennio, Sentinelli Carlo, Silvi Silvano, Morganti Carlo, Modesti Rodolfo, Spanò Giovanni, Traffano Adelaide, Palumbo Elisabetta, Mariotti Jole, Misirocchi Delia, Serni Anna, Montechiani Lidia, Polani Sardelli Pierina, Badiali Romenia, Matiddi Giulio, Dolci Romola, Orlandi Fausta, Del Brocco Luigi, Mariocchi Armando, Sciosci Gabriella, Pietrantoni Armanda, Monti Elvira, Roberto Tommaso, Camilli Tommaso, Cappannelli Liliana, Marella Palmira, Onelli Cecilia, Santopadre Clara, Mucci Maria, Proietti Bianca, Fischioni Italia, Tioli Zemira, Briganti Zemira, Modesti Milena, Moratti Clementina, Bertini Liliana, Rossignoli Anita, Cioffi Ines, Lasca Bianca, Venanzini Angela, Carboni Astolfa, Sanipoli Natalina, Accomanni Ebe, Carboni Rosa, Di Massimo Angela, Camilli Maria Iris, Besi Giorgio, Guidi Filomena, Lombardi Fedra, Rocchi Prospero, Colussi Bianca, Pisanelli Giustino, Rossi Antonietta, Paolucci Domenico, Pasquavecchia Clara, nonchè il licenziamento disposto in data 31 ottobre 1943 nei riguardi dell'impiegato del C.O.N.I. Santarelli Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

DE GASPERI

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1946.

Modalità di pagamento, per l'anno 1946, dell'imposta sull'entrata conseguita dalla vendita di birra da parte del fabbricante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Ritenuta l'opportunità di facilitare ai fabbricanti di birra, in relazione alle particolari caratteristiche della loro attività, il pagamento dell'imposta sulle entrate conseguite dalla vendita del cennato prodotto;

Decreta:

Art. 1.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata, limitatamente al passaggio posto in essere dal fabbricante, si corrisponde, per l'anno 1946, a cura del medesimo, nella misura del 4 %, in abbonamento mediante canone provvisorio soggetto a conguaglio — giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento di esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762 — in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno medesimo ed in base alla media dei prezzi di vendita dallo stesso fabbricante praticati.

Il canone provvisorio è determinato in relazione ai quantitativi di birra che verranno presumibilmente prodotti nell'anno in corso, da dichiararsi dal fabbricante, al competente Ufficio del registro, entro il 30 giugno 1946; entro lo stesso termine saranno corrisposte le prime tre rate di detto canone.

Art. 2.

Per gli atti economici successivi a quello posto in essere dal fabbricante, come pure per quelli relativi al commercio della birra estera, l'imposta si corrisponde nei modi e termini normali, salvo quanto è disposto dal decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, n. 67080, per le somministrazioni che se ne effettuano nei pubblici esercizi.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Nicola Girone, console onorario di Norvegia a Bari.

(1856)

In data 7 maggio 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Laviosa, vice console onorario di Danimarca a La Spezia.

(1857)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Edward Karol Ender, console generale della Repubblica di Polonia a Milano.

(1858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950-I, serie I, n. 3738, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Coffrini Odoardo, domiciliato a Bardi (Parma), annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno **senza** che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1946

(611) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rossitto Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5346 — Data: 22 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Caroli Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3417 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Suriano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Sonnino Renata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 5325.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1626 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salerni Francesco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2663 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % nominativi 2 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5534 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Ciccolella Giulio di Antonio e Introna Franco di Martino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 2 — Capitale L. 73.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francesconi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 806 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Boggio Marzet Albino fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 4 — Rendita: L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Larice Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gerardi Sofia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Potito Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2682 — Data: 30 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1951 al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Conforti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 28 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Giardina Giacomo fu Ciro — Ti-

toli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Sarti Maria fu Luigi ved. Cappelli — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1909 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casazza Maria ved. Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Corsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67-7575 — Data: 18 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Seghetta Pasquale di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16988 — Data: 16 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1511 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Accorsio Alfredo fu Eduardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 8 — Rendita: L. 3010.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 14 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Palma Maddalena di Severino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1314 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Torti Laura fu Carlo in Fantoni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 11 — Capitale L. 26.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garraffa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 290,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1659) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons 3,50 % (1906)	425295 (Solo per la proprietà)	Aliberto Fortunato fu Sabato, dom. in Avellino, con usufrutto alla Chiesa del Villaggio di S. Pietro a Montoro Superiore, rappresentata dal parroco pro-tempore	21 —
Id.	822078 (Solo per la proprietà)	Guglielmina Maria Pia di Isidoro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alagna Valsesia (Novara), con usufrutto a Viotti Maria fu Antonio ved. Ronco.	66,50
Prest. Red. 3,50 %	234133	Municipio di Lero (Egeo)	350 —
Cons. 3.50 % (1902)	42134 (Solo per la proprietà)	Bovino Maria Carmela fu Carmine, nubile, dom. a Bavano (Potenza), con usufrutto a Vitale Maria Giuseppina fu Domenico ved. Bovino Carmine	112 —
Id.	42135 (Solo per la proprietà)	Bovino Esterina fu Carmine, nubile, dom. a Bavano, con usufrutto come sopra	112 —
Id.	42136 (Solo per la proprietà)	Bovino Ida fu Carmine, nubile, ecc., come sopra	112 —

Si diffida pertanto, chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1946 *Il direttore generale:* CONTI

(1939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, venero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1951) Serie A-I	3555	1.600 —	Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.	Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.
Id	3556	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	669465	84 —	Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia).	Confalonieri *Angela-Giovanna-Carolina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	26789	220,50	Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Aicardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio).	Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	342465	350 —	Reghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova).	Reghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	362282	343 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	320	20 —	Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre.	Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro.
Id. Serie G	338	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	825808	994 —	Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Giaglione (Torino).	Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	402389	3.409 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	186832	420 —	Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale.	Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro.
Id.	680681	35 —	Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale.	Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	589008	700 —	Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Ranzini-Pallavicini* o *Pallavicini-Ranzini* Antonio fu Lorenzo.	Jamoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Ranzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo.
Id.	208603	24,50	Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Mossa *Chiara-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio-Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.
Id.	775751	252 —	Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys *fu* Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	127952	1.277,50	Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista fu* Emanuele, con vincolo dotale.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % Serie A	5681	250 —	Mossa *Luisa*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	5796	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	115127	655 —	Borghesi *Amerigo* fu *Virgilio Guiseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.	Borghesi *Americo Ennio Giulio* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Annita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	234890	28 —	Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Dorotea*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pourieres, frazione del comune di Usseaux (Torino).	Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Dorotea*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	34431	192,50	Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como.	Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26781	672 —	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Mario* fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria).	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele Mario* fu Vita, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	352170	266 —	*Lettieri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Marta fu Pasquale, vedova *Lettieri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli).	*Lettiero Francesca* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Marta fu Pasquale vedova *Lettiero*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.